



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 18/07/2024

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NOCETO E ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA A SEGUITO DELLA PREDETTA OPPOSIZIONE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA

L'anno 2024 addì 18 del mese di luglio alle **ore 20:10** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BARANTANI MARCO	VICE SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	ASSESSORE	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI

Oggetto:



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NOCETO E ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL DAVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA A SEGUITO DELLA PREDETTA OPPOSIZIONE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmii, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la Legge n. 213 del 30/12/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (GU Serie Generale n. 303 del 30/12/2023 - Suppl. Ordinario n. 40);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2024/ 2026 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30/12/2023 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024;

Premesso che al prot. n° 9969 del 13/06/2024 è stato notificato a mezzo PEC per conto di uno dei condomini del complesso immobiliare denominato "Parco Commerciale Nocetano" sito in Noceto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 contro il Comune di Noceto, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 18, comma 12 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 e s.m.i. al rilascio del permesso di costruire prot. n. 30/2023/PDC - pratica SUAP n. 470/2023/AU, avente ad oggetto "Pratica Sportello Unico n. 470/2023/AU - Richiesta di permesso di costruire n. 30/2023/PDC del 28/11/2023 per variante alla pratica 27/21/PDC -Realizzazione di nuovo fabbricato a destinazione commerciale ed attività di pubblico esercizio - per manutenzione straordinaria con variazione da pubblico esercizio a negozio di scommesse di cui all'art. 9B del D.D. AAMS 124/CGV del 22.01.2010" e di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi espressamente comprese: a) le deliberazioni C.C. 63/2017 e 64/2017 e relativi allegati; b) le deliberazioni G.C. Noceto nn. 83/2018 e 142/2021 e relativi allegati; c) le note del



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Comune di Noceto del 17 luglio 2023 (prot. n. 12160) e del 14 settembre 2023 (prot. n. 15285) e relativi allegati, nonché per la condanna del Comune di Noceto al rilascio del suddetto permesso di costruire;

Dato atto che il ricorso trova fondamento – a detta del ricorrente - nella disciplina in materia di gioco d'azzardo lecito di cui alla L.R. 5/2013 e deliberazione della Giunta regionale n. 831/2017; in attuazione di tale disciplina il Comune di Noceto con deliberazioni C.C. nn. 63 e 64 del 21 dicembre 2017, ha approvato rispettivamente il regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito e la mappatura dei luoghi sensibili in prossimità dei quali (a distanza inferiore di cinquecento metri) non possono essere ubicati esercizi dedicati al gioco e la mappatura dei luoghi sensibili, quest'ultima aggiornata con deliberazioni G.C. n. 83/2018 e 142/2021;

Considerato che il ricorso si fonda, tra gli altri, anche sul fatto che il calcolo del percorso pedonale più breve ha considerato un percorso legittimamente non percorribile e, segnatamente, “un attraversamento realizzato sull'area privata/condominiale, che costituisce un “varco” nell'area verde (privata) a fianco della pubblica via e che termina all'interno di uno stallo del parcheggio quest'ultimo privo di attraversamenti dedicati ai pedoni”, la materia del contendere appare del tutto connessa sotto questo profilo con i seguenti due ricorsi presentati dal medesimo soggetto ricorrente, per entrambi i quali era stato conferito mandato di rappresentanza in giudizio all'Avv. Roberto Ollari del foro di Parma:

1) ricorso cautelare R.G. 4142/2023 ai sensi dell'art. 703 c.p.c. contro il Comune di Noceto a altri per asserito indebito atto di spoglio del possesso in danno del Condominio e dei suoi condomini, attuato tramite la realizzazione di un passaggio pedonale in area condominiale, mediante l'eliminazione della aiuola e dei cordoli che la delimitavano e mediante l'apposizione, sul sedime dell'area già occupata dall'aiuola, di segnaletica orizzontale recante l'indicazione della presenza di un passaggio pedonale. Autorizzazione a resistere DGC n. 7 del 18/01/2024; ricorso concluso con Ordinanza del Tribunale favorevole al Comune di Noceto,

2) ricorso al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma per resistere al ricorso notificato in data 18/01/2024 e acquisito al prot. n. 960, presentato da uno dei condomini del complesso immobiliare denominato “Parco Commerciale Nocetano” per l'annullamento del provvedimento del Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente del Comune di Noceto prot. n. 19289 del 18.11.2023, della nota del Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente del Comune di Noceto prot. n. 14479 del 31.08.2023 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche ove non cognito.

Valutata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per resistere al ricorso sopra indicato, al fine di vedere rigettato il ricorso straordinario presentato dal ricorrente, avendo questo Ente agito correttamente nell'ambito delle norme di legge e regolamento disciplinanti la materia oggetto del contendere e che sussistono le medesime ragioni esplicitate nelle precitate delibere per resistere al nuovo ricorso proposto contro questo Ente;

Atteso che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato ricompreso nell'ambito di applicazione della Legge 9 febbraio 1982, n. 31 recante *Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. all'art. 56, comma 1, lett. h), numero 1, punto 1.2), che configura la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione delle disposizioni del codice relative ai settori ordinari (concordemente a quanto stabilito nell'art. 10 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici);

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, e dato altresì atto che a decorrere dalla data di efficacia del nuovo codice contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023 – non trovano più applicazione le linee guida



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

ANAC, tra cui le Linee Guida n. 12 ad oggetto “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Considerato nel caso in oggetto che è interesse del Comune di Noceto resistere al ricorso prot. n. 9969 del 13/06/2024 presentando opposizione al fine della trasposizione dello stesso davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma;

Atteso che la controversia, come già riportato, risulta in stretta connessione sia con il ricorso cautelare R.G. 4142/2023 ex art. 703 c.p.c. notificato in data 22/12/2023 al prot. n. 21389 presentato dal medesimo soggetto al Tribunale Civile di Parma, sia con il ricorso al TAR Parma notificato in data 18/01/2024 e acquisito al prot. n. 960, in riferimento ai quali la Giunta Comunale con propri atti rispettivamente n. 7 del 18/01/2024 e n. 18 del 01/02/2024 ha autorizzato il Comune di Noceto a costituirsi in entrambi i giudizi, sussistono idonee ragioni logico-motivazionali, e in particolare un evidente rapporto di connessione con i sopracitati ricorsi presentati dal medesimo soggetto contro questo Ente, a presentare opposizione al ricorso al fine della trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma, conferendo nel contempo mandato di rappresentanza all’avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, reputandosi che il conferimento di mandato a tale legale risponda per le ragioni suesposte ad evidenti principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico

Atteso che l’avv. Ollari ha prestato il proprio assenso a rappresentare il Comune di Noceto davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma ove controparte si costituisca in tale giudizio a seguito dell’opposizione al ricorso straordinario presentato dal ricorrente al Presidente della Repubblica, avviato con ricorso notificato a questo Ente prot. n. 9969 del 13/06/2024;

Visto il preventivo di spesa presentato al prot. n° 10136 del 17/06/2024 dall’Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, con studio in B.go Zaccagni, 1 43121 - Parma, che ha applicato i seguenti importi inferiori ai valori medi previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 per le cause davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tabella 21. Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale) per la fascia di valore riferimento, dando atto che lo stesso comprende la opposizione al ricorso straordinario nella fase introduttiva e che il costo relativo alla fase di studio della controversia non è stato calcolato per la connessione con i precedenti ricorsi:

Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.701,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.628,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 3.470,00
Fase cautelare collegiale, valore medio:	€ 1.911,00
Compenso tabellare totale (valori medi)	€ 8.710,00
Spese Generali (15%)	€ 1.306,50
+ Cassa avvocati (4%)	€ 400,66
Totale imponibile	€ 10.417,16
+ I.V.A. (22%)	€ 2.291,78
Totale	€ 12.708,94
A dedurre Ritenuta di acconto (20%)	€ 2.003,30

Dato atto che la proposta presentata dall’avv. Ollari risulta conforme ai parametri fissati con DM 10 marzo 2014, n. 55 come modificato con DM 8 marzo 2018, n. 37, per i giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nonché conforme al dettato della LEGGE 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

Dato atto che in relazione al periodo che precede che il presente incarico risulta finalizzato alla costituzione in giudizio del Comune di Noceto nel procedimento citato e che nella dotazione dell’Ente non vi sono professionalità idonee all’espletamento dell’incarico, non risultando costituita l’avvocatura interna;

Considerato di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguente all’approvazione della presente deliberazione ed in particolare all’assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma sopra indicata salvo integrazione ove necessario



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il Responsabile del procedimento al conferimento degli eventuali incarichi che si rendessero necessari nel ricorso in oggetto ed in particolare a consulenti di parte ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia e comunque ove venga nominato CTU dal Giudice adito;

Dato atto che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio in giudizio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna in riferimento all'art. 7 D.lgs. 165/2001 e all'art. 3 – commi 54 e segg. L. 244/2007);

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale all'approvazione della deliberazione di conferimento d'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto comunale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- l'art. 14 del vigente Statuto del Comune di Noceto;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., modificato dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di autorizzare per le motivazioni meglio esposte in premessa il Comune di Noceto a presentare opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 prot. n° 9969 del 13/06/2024 notificato a mezzo PEC per conto di uno dei condomini del complesso immobiliare denominato "Parco Commerciale Nocetano" sito in Noceto, contro il Comune di Noceto, al fine della trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma autorizzando nel contempo la costituzione di questo Ente davanti al davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma nel caso in cui controparte si costituisca in tale giudizio a seguito della predetta opposizione, reputandosi infondate le ragioni sottese al ricorso e ravvisato l'interesse di questo Ente a costituirsi nel giudizio de quo al fine di far valere le ragioni pubbliche in merito;
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire mandato a presentare opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 prot. n° 9969 del 13/06/2024 e a rappresentare questo Ente davanti al davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma nel caso in cui controparte si costituisca in tale giudizio a seguito della predetta opposizione, all'avv. Roberto Ollari del Foro di Parma con studio in B.go Zaccagni, 1 43121 - Parma, Codice fiscale LLRRRT65E02G337E, p. IVA 01855430342 per i motivi esposti in premessa e in particolare in ragione della evidente connessione con il mandato al medesimo legale conferito rispettivamente con DGC n. 7/2024 per resistere al ricorso cautelare R.G. 4142/2023 ex art. 703 c.p.c. al Tribunale Civile di Parma e con DGC n. 18 del 01/02/2024 per resistere al ricorso al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma notificato in data 18/01/2024 e acquisito al prot. n. 960, presentati dal medesimo soggetto contro questo Ente;
3. di approvare il preventivo registrato al prot. n° 10136 del 17/06/2024 presentato dall'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, nei termini e alle condizioni riportate nel preambolo della presente deliberazione e dunque in riferimento al valore della controversia ai sensi del DM n. 55/2014 pari a complessivi € 12.708,94, comprensivo di CPA 4%, Iva 22%, da cui detrarre ritenuta d'acconto, escluse eventuali spese vive da rimborsare a cura di questo Ente, dando atto che lo stesso ha applicato i valori medi previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 per le cause davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tabella 21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE) per la fascia di valore riferimento;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

4. di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma indicata al punto 3., salva integrazione ove necessario per rimborso spese vive e altre eventuali, nonché al conferimento degli eventuali incarichi che si rendessero necessari nel ricorso in oggetto ed in particolare a consulenti di parte ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia e comunque ove venga nominato CTU dal Giudice adito;
5. Di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

6. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di avviare il ricorso entro il termine di legge (30 giorni deposito ordinanza).

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF
MERCADANTI ALDO**